



*Associazione  
Classi Dirigenti  
delle Pubbliche Amministrazioni*

## **AS 3396**

### **DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95**

**Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**

Emendamento all'art.2

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

*“20-bis.* A decorrere dall'anno 2013, l'ammontare complessivo delle voci del trattamento accessorio dei titolari di incarichi dirigenziali generali e di quelli non generali che prestino servizio presso le amministrazioni pubbliche comprese nell'elenco ISTAT, ivi incluse le autorità amministrative indipendenti, non può superare l'ammontare del relativo trattamento economico fondamentale. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai contratti in corso.”

### *Motivazione*

L'emendamento si propone di introdurre un efficace principio di contenimento della spesa e di avviare un processo di razionalizzazione dell'attuale “giungla” retributiva che caratterizza la dirigenza pubblica attraverso l'uso delle indennità.

La disposizione stabilisce infatti che tutte le voci che compongono il trattamento accessorio di un dirigente, di ogni ordine e grado, a qualunque Pubblica Amministrazione appartenga, non possono superare complessivamente l'ammontare del trattamento economico fondamentale o, in altre parole, nessun dirigente può percepire uno stipendio in cui le indennità accessorie siano complessivamente superiori al 50% del totale.



ART. 2

Sopprimere il comma 20

**MOTIVAZIONE**

Si propone la soppressione della disposizione di cui al comma 20 dell'art. 2 per la sua manifesta incostituzionalità, essendo in aperto contrasto con un indirizzo consolidato della Corte Costituzionale.

Già in quattro occasioni (sentenze n. 104/2007, n. 103/2008 e n. 81/2010, e da ultimo n. 246/2011) la Corte ha bocciato norme che prevedessero un'interruzione automatica, anche ope legis, del rapporto di servizio del dirigente pubblico prima della sua scadenza naturale ed in carenza di garanzie procedurali che consentissero il contraddittorio, per contrarietà agli articoli 97 e 98 della Costituzione costituendo tali norme una violazione dei principi di continuità e di buon andamento dell'azione amministrativa. La bocciatura ha riguardato sia la decadenza degli incarichi conferiti a dirigenti di ruolo che a dirigenti esterni della PA (articolo 19, commi 6), sia che fosse una tantum o in regime transitorio, sia che fosse disegnato un regime ordinario.

La norma di cui si chiede la soppressione introduce anche una illogica disparità di trattamento tra dirigenti di ruolo e dirigenti esterni (posizioni che per la Corte Costituzionale come si è detto non sono diverse sotto il profilo della non interruzione automatica) ed appare particolarmente penalizzante nei confronti dei dirigenti (di cui al comma 5 bis) che appartengono in ogni caso alla Pubblica Amministrazione, a seguito di pubblico concorso, e per i quali il contratto verrebbe ope legis risolto dal prossimo 1° ottobre, addirittura prima di quelli non provenienti dalla PA.

Invero, l'intervento appare ispirato non a finalità di contenimento della spesa ed efficientamento dell'attività amministrativa, ma a logiche di mera protezione del personale interno ai ruoli, né appare motivato il fatto che la disposizione provveda solo per la Presidenza del Consiglio, tenuto conto che tutte le Amministrazioni sono tenute alla riduzione della dotazione organica in pari misura e non appare quindi motivata una norma speciale che riguardi la sola Presidenza.

Della norma in questione, peraltro la relazione tecnica non quantifica effetti finanziari, quindi la sua soppressione non incide sui saldi del provvedimento e, viceversa, è potenziale causa di contenzioso con conseguente danno e maggiore esborso per la finanza pubblica.



ART. 2

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

“20-bis. All’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero, con contratto a tempo determinato, entro il limite del 5 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: “Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 30 della dotazione organica dei dirigenti dei ruoli di cui all'articolo 23, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.”

c) il comma 6 è abrogato.

20-ter. Gli incarichi conferiti precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione ai sensi dell’articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 165 del 2001 proseguono fino alla scadenza naturale prevista e non possono essere rinnovati.



ART. 2

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

“20 bis. Il comma 18 dell’articolo 1 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 è soppresso.”

**MOTIVAZIONE**

L’articolo 1, comma 18, introdotto dal decreto legge 138/2011, priva di qualsiasi valore l’incarico dirigenziale. Tale disposizione introduce un vulnus irrimediabile all’autonomia del dirigente pubblico ed alla separazione fra politica ed amministrazione, peraltro in netta controtendenza con le linee di politica legislativa dal decreto legislativo 29 del 1993 alla legge 15 del 2009 ed al decreto legislativo 150 del 2009, ma in perversa continuazione col decreto legge 78 del 2010.

Questa disposizione, di palese incostituzionalità, priva di senso il conferimento di un incarico triennale, con relativi obiettivi da raggiungere, la stipula di un contratto (seppure accessorio), le norme sulla responsabilità dirigenziale, sancendo un primato assoluto della politica sui dirigenti amministrativi. Se ne propone pertanto l’abrogazione.

Si propone anche di prevedere che il conferimento al dirigente non confermato nel proprio precedente incarico di altro incarico anche di valore economico inferiore possa avvenire solo in presenza di una valutazione negativa (l’attuale norma, invece, consente il conferimento di incarico di valore economico inferiore anche in assenza di valutazione negativa si presta a facili abusi, rendendo concreto il rischio di ulteriore “precarizzazione” della dirigenza pubblica).



*Associazione  
Classi Dirigenti  
delle Pubbliche Amministrazioni*

**AS 3396**

## ART. 5

Al comma 9 sopprimere, in fine, le seguenti parole:

“, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.

## MOTIVAZIONE

Sopprimendo le parole in questione si rende categorico e assoluto il divieto alle Amministrazioni pubbliche di conferire incarichi di studio e consulenza a soggetti già appartenenti al ruolo e andati in pensione.

La frase di cui si propone la soppressione, nella sua interpretabilità, apre la possibilità di iniziative elusive della norma e comunque lascia aperti dubbi interpretativi, vanificando l'intento originario della disposizione.



ART. 11

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 11

(Unificazione delle scuole di formazione pubbliche)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono soppresse la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno, la Scuola superiore dell'Amministrazione locale, la Scuola superiore dell'Economia e delle Finanze (SSEF) e la Scuola di Formazione e Perfezionamento del Personale Civile della Difesa e ne decadono i relativi organi.
2. La Scuola superiore della Pubblica Amministrazione subentra nelle funzioni e nei compiti e succede a titolo universale ai soppressi istituti.
3. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 4. le competenze e le attribuzioni dei disciolti organi direttivi degli istituti soppressi sono esercitate dal Presidente della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, direttamente o tramite un suo delegato.
4. Con regolamento adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, anche modificando o abrogando le disposizioni legislative vigenti, si provvede a:
  - a) definire la nuova missione generale della SSPA, consistente nel provvedere alla formazione specialistica di tutto il personale civile, dirigenziale e non dirigenziale, delle Pubbliche Amministrazioni, subentrando nei compiti degli istituti soppressi;
  - b) definire la nuova organizzazione della SSPA, da articolare in sezioni corrispondenti ai diversi comparti e alle diverse tipologie di carriera in cui è suddiviso il personale delle Pubbliche Amministrazioni
  - c) individuare le risorse strumentali e finanziarie già di pertinenza di ciascuno degli istituti soppressi che vengono assegnate alla Scuola superiore della PA per lo svolgimento della propria missione
  - d) definire le piante organiche del personale non dirigente, del personale dirigente e del personale docente della Scuola, in modo da assicurare che



*Associazione  
Classi Dirigenti  
delle Pubbliche Amministrazioni*

complessivamente l'organico sia ridotto in misura non inferiore al 50% della somma degli organici degli istituti di formazione pubblica di cui al comma 1, compresa la stessa Scuola Superiore della PA, e in modo che siano unificate le strutture addette ai servizi generali.

5. Il personale dipendente direttamente dagli istituti soppressi ovvero a questi assegnato ma dipendente dalle Amministrazioni di riferimento di ciascun istituto ha facoltà di optare tra l'assegnazione alla SSPA e la assegnazione all'Amministrazione di riferimento dell'istituto presso cui svolgeva servizio. A tale personale viene applicato il trattamento giuridico del personale della SSPA. Esso mantiene il trattamento previdenziale nonché quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative in precedenza corrisposte. Nel caso in cui il trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale della SSPA è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
6. Il contingente del personale non docente, dirigenziale e non, non fa parte della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178.
8. Con uno o più regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione in conformità ai seguenti criteri:
  - a) eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle funzioni coincidenti o analoghe e razionalizzazione nell'impiego delle risorse finanziarie e umane disponibili;
  - b) precisa individuazione e disciplina delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;
  - c) previsione della tendenziale concentrazione in una scuola centrale esistente;
  - d) ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione.



*Associazione  
Classi Dirigenti  
delle Pubbliche Amministrazioni*

**AS 3396**

## ART. 14

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

### “Art. 14-bis

(Modifiche all'art.14, comma 7, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'Organismo indipendente di valutazione)

1. il comma 7 dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è sostituito dal seguente : “L'Organismo indipendente di valutazione è un organo monocratico. La persona preposta all'Organismo deve essere dotato dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera g), e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Il curriculum vitae è comunicato alla Commissione di cui all'articolo 13.”

## MOTIVAZIONE

L'Organismo indipendente di valutazione della performance, che normativa vigente, può essere monocratico o collegiale (composto di tre componenti) diventa organo sempre monocratico, con conseguente risparmio del trattamento economico dovuto ai componenti.





DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 1

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 1 bis

(Delega al Governo per la razionalizzazione delle strutture operative del comparto sicurezza)

1. il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza recare pregiudizio alla qualità dei servizi e alla sicurezza, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, uno o più decreti legislativi, volti a riordinare le competenze delle forze di polizia per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
  - a) eliminazione delle duplicazioni di funzioni e compiti tra le varie forze di polizia;
  - b) conseguimento di un ottimale coordinamento delle funzioni, al fine di conseguire un miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività svolte, con particolare riguardo alla funzione di presidio del territorio, a tal fine prevedendo la razionalizzazione delle sedi operative, con l'obiettivo di eliminare duplicazioni e aumentare la quota di popolazione complessivamente servita dalle medesime strutture, e la razionalizzazione nell'impiego delle unità di personale, con l'obiettivo di garantire che le funzioni di vigilanza e controllo del territorio coprano il più ampio arco temporale possibile;
  - c) valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali per i singoli dipendenti sulla base dei risultati conseguiti dalle relative strutture amministrative;
2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri.



**ART. 14**

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

**“Articolo 14-bis  
(Avvalimento del personale scolastico)**

- All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni :
  - al primo periodo, la parola “trecento” è sostituita dalla parola “duecento”;
  - al secondo periodo, la parola “cento” è sostituita dalla parola “cinquanta”;
  - al terzo periodo, la parola “cento” è sostituita dalla parola “cinquanta”.

2. La rideterminazione dei contingenti di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto. “

**MOTIVAZIONE**

La norma di cui si propone la novella prevede, a legislazione vigente, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca possa avvalersi presso i propri uffici di 300 unità tra dirigenti scolastici e professori, per compiti connessi con l'autonomia scolastica. L'emendamento proposto riduce il contingente a 200 unità.

Il secondo periodo prevede che presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultano iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, possono essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. L'emendamento proposto riduce il contingente a 50 unità.

Il terzo periodo prevede che alle associazioni professionali del personale direttivo e docente ed agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. L'emendamento proposto riduce il contingente a 50 unità.

Ciò consente una diminuzione della spesa pubblica perché i docenti sono sostituiti con supplenze, per cui riducendo il numero del contingente si riducono anche le cd supplenze annuali.



*Associazione  
Classi Dirigenti  
delle Pubbliche Amministrazioni*

**AS 3396**

## ART. 12

Il comma 60 è sostituito dal seguente :

“60. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è nominato un dirigente delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell'ente, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43, e provvede alla liquidazione delle attività, all'estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato è individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo incarico costituisce integrazione dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non comporta variazioni del trattamento economico complessivo.”

## MOTIVAZIONE

L'emendamento si propone di uniformare le modalità di liquidazione della Fondazione Valore Italia del Ministero dello Sviluppo economico a quelle degli altri due enti ugualmente soppressi dal decreto-legge, per i quali è appunto previsto che le funzioni di commissario liquidatore siano esercitate da un dirigente delegato, senza compensi e quindi senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.